SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 41/09

UDIENZA DEL

28/04/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

73/10/11

PRONUNCIATA IL:

28/04/2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

09/06/2011

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **TRIESTE** SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**PICCIOTTO**	**ARTURO**	**Presidente**
☐	**FRISO**	**GUIDO**	**Relatore**
☐	**COLLINI**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 41/09
  depositato il 20/01/2009
- avverso la sentenza n° 102/07/2008
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRIESTE
  contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI TRIESTE

proposto dal ricorrente:
TERGESTEA S.R.L.
VIA ANTONIO CICCONE N. 15 80133 NAPOLI NA

difeso da:
GARGANO GIOVANNI
VIA ANTONIO CICCONE N. 15 80133 NAPOLI NA

Atti impugnati:
RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 22048 DAZI 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Trieste, la Tergestea S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica emesso dall'Agenzia delle Dogane di Trieste in data 02.05.2007 con il numero di prot. 22048.

I fatti traevano origine da quattro operazioni di immissione in libera pratica, tutte scortate da certificati EUR1,che davano diritto ad agevolazioni daziarie, sottoscritte da Guido Valenzin –legale rappresentante della soc. Tergestea –, per merce introdotta, dopo la immissione in libera pratica, in deposito fiscale IVA, sito in Punto Franco, senza pagamento dell' imposta sul valore aggiunto. Successivamente le merci – provenienti dalla Croazia – erano risultate essere in possesso di certificazione EUR1 non veritiera, per cui la Dogana provvedeva a richiedere i maggiori diritti dovuti, per un importo pari ad euro 43.806,94, alla Tergestea che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Reg. CEE 1913/1992, avrebbe agito in suo nome non disponendo del potere di rappresentanza in dogana del proprietario della merce, la ditta inglese "PILEXPORT LTD ".

La società Tergestea, che non si considera "dichiarante" in dogana, avrebbe invece ritenuto di poter rappresentare in via diretta il soggetto comunitario non residente, ex comma 7 dell'art. 50 bis del D.L. 331/1993, attribuendosi la rappresentanza fiscale c.d. "leggera", di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. 331/93, convertito in legge 427/93, richiamato dallo stesso comma 7 citato, ed intestando a sé le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica utilizzando il numero di partita Iva unico attribuitole come titolare del deposito fiscale Iva. Nel ricorso la soc. Tergestea insisteva, infatti, nell'affermare che le operazioni di immissione in libera pratica poste in essere sarebbero state regolari perché effettuate nella sua qualità di rappresentante fiscale leggero IVA, nominato ai sensi dell'art. 50 bis, comma 7, del D.L. 331/1993.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese.

Si costituiva l'ufficio che confutava quanto dedotto dal ricorrente, ritenendo che la società Tergestea non poteva avere la rappresentanza del proprietario, per cui era da ritenersi responsabile, quale "dichiarante" in dogana, per il pagamento dei diritti di

confine scaturiti dall'operazione di immissione in libera pratica di merci terze. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con la conferma dell'operato dell'Ufficio e la rifusione delle spese di lite.

Con sentenza del 17 giugno 2008 la Commissione tributaria provinciale di Trieste respingeva il ricorso, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 1.190,00.

Nella motivazione i giudici rilevavano come il ricorrente fosse incorso in errore allorché aveva ritenuto che la rappresentanza fiscale leggera IVA,, prevista dall'art. 50 bis, comma 7, del D.L. 331/193 nell'ambito della gestione di un deposito fiscale IVA, fosse valida anche nella fase delle operazioni di immissione in libera pratica delle merci importate.

Secondo I Primi giudici la rappresentanza fiscale leggera assunta dal gestore del deposito IVA non ha alcuna rilevanza in riferimento alle operazioni di immissione in libera pratica delle merci. Andava sempre tenuta ben distinta la fase dell'immissione della merce in libera pratica da quella dell'introduzione della stessa nel deposito IVA. In sostanza ci sarebbe stata violazione dell'art. 50 bis cit. in quanto che per l'immissione in libera pratica, le uniche forme di rappresentanza fiscale ammesse per un soggetto non residente in Italia sarebbero quelle contemplate dagli artt. 17, comma 2, e 35 ter del DPR 633/1972, quindi da un rappresentante nominato nelle forme di legge. E di rappresentanza regolarmente conferita non vi sarebbe stata traccia negli atti di causa con la ovvia conseguenza che, come recita l'art. 5, paragrafo 4, comma 2 del CDC, *"la persona .. che dichiara di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per conto proprio"*.

Avverso detta sentenza veniva proposto tempestivo appello da parte del contribuente.

Nell'ampia e dettagliata disamina offerta ai giudicanti, venivano confutate le conclusioni a cui era giunta la Commissione provinciale, e veniva quindi offerta una diversa lettura delle norme in questione al fine di dimostrare come la società appellante avesse assunto la rappresentanza della società inglese. In estrema sintesi si opponeva il testo del comma 7 dell'art. 50 bis del D.L. 331/1993 in vigore fino al 30 agosto 2002 e quello modificato dal D. L.vo 191/2002, secondo la cui nuova lettura verrebbe consentito al depositario di assumere la rappresentanza fiscale leggera ai fini

dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti determinate operazioni concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi, come ad esempio la immissione in libera pratica e contestuale introduzione delle merci in deposito senza pagamento dell'Iva.

Lamentava altresì la violazione del principio dell'affidamento, poiché parte ricorrente avrebbe compiuto negli anni precedenti oltre 400 operazioni del genere, senza subire alcun rilievo. Inoltre la procedura attraverso cui era stata dichiarata la non conformità dei certificati EUR1 non sarebbe stata legittima.

Chiedeva pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso fosse accolto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che ribatteva tutte le argomentazioni svolte dalla parte privata, insistendo quindi sulla conferma della sentenza di primo grado.

Chiedeva altresì la rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio.

All'udienza del 22 ottobre 2009, su richiesta del difensore – cui non si opponeva l'Ufficio – si formulava richiesta di rinvio essendo in corso consultazioni sull'argomento con l'Amministrazione Centrale. La causa veniva rinviata quindi a nuovo ruolo anche per consentire alle parti di depositare breve memoria stante la recente sentenza n. 7261 emessa sul tema dalla Cassazione.

In data 10 Marzo 2011 l'Agenzia delle Dogane presentava istanza di riassunzione e di trattazione del giudizio sospeso. Allegava il comunicato della Direzione Centrale Gestione Tributi, a cui gli Uffici della Direzione Regionale delle Dogane di Trieste erano invitati a fare riferimento, ed al quale era unito il parere reso dalla Avvocatura Generale dello Stato che affermava come "*quando vi sono operazioni di immissione in libera pratica effettuate senza pagamento dell'Iva, ipotesi espressamente contemplata dall'art. 50 bis lett. b), il gestore del depositi IVA possa utilizzare la partita IVA unica, nei limiti di cui all'artt. 44 comma 3, secondo periodo, dunque per operazioni di fatturazione e compilazione, con ogni conseguenza in relazione agli obblighi che ne derivano.*"

Il contribuente presentava pure un'ampia memoria con cui si ribadivano e illustravano, alla luce della più recente giurisprudenza anche di merito, gli aspetti della controversia comprese le perplessità sorte in capo all'Agenzia che avevano poi portato all'intervento dell'Avvocatura dello Stato che si era espressa confermando la possibilità del titolare del deposito IVA di assumere la rappresentanza fiscale dei suoi clienti al fine

di compiere le operazioni, tutte, indicate al comma 4 dell'art. 50 bis cit.

Insisteva quindi con la richiesta di voler annullare l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica n. 22048 del 2 Maggio 2007. Con vittoria di spese per il primo ed il secondo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, vista l'stanza dell'Ufficio di riassunzione del giudizio con allegato il parere tecnico, come atto endoprocedimentale, reso dall'Avvocatura generale dello Stato e discrezionalmente fatto proprio dall'Amministrazione Centrale dell'Agenzia delle dogane con nota prot. n.134764/RU dell'8.11.2010, che impartisce al riguardo istruzioni operative alle strutture sottordinate, osserva che l'ufficio doganale di Trieste, in ottemperanza alla citata nota centrale, di fatto manifesta un atto di rinuncia alla pretesa erariale avanzata con l'avviso di accertamento impugnato.

Ne discende la cessazione della materia del contendere ai sensi art. 46 decreto legislativo n.546/1992.

Le spese si possono compensare tra le parti, stante la complessità della materia ed in particolare del quesito, sul quale è pure intervenuto l'autorevole parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Si dispone altresì la restituzione al contribuente di quanto già anticipatamente versato.

P. Q. M.

Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando la X Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992. Ordina la restituzione al contribuente di quanto già versato. Spese compensate.

Trieste, 28 aprile 2011

Il Relatore

Dott. Guido Friso

Il Presidente

Dott. Arturo Picciotto